



Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Modifica del 17 febbraio 2016

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 14 novembre 1973¹ sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 77 Principi

¹ Il sistema di segnalazione secondo gli articoli 77–77e ha lo scopo di migliorare la sicurezza della navigazione aerea. Esso si fonda sul regolamento (UE) n. 376/2014².

² Sono fatti salvi gli altri obblighi di dichiarazione previsti dal diritto federale.

³ Il regolamento (UE) n. 376/2014 si applica anche agli aeromobili elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008³.

¹ RS 748.01

² Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13).

³ Regolamento (CE) Nr. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13).

⁴ Tutti gli eventi da segnalare sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018⁴.

Art. 77a–77c

Abrogati

Art. 77e Controversie concernenti la protezione delle fonti d'informazione

Il DATEC è l'organismo competente previsto all'articolo 16 paragrafo 12 del regolamento (UE) n. 376/2014⁵.

Art. 77f e 77g

Abrogati

Art. 106 cpv. 1 lett. a n. 2 e 3

¹ L'autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente:

- a. dispone delle seguenti garanzie:
 2. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 1131 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di danni ai bagagli,
 3. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 19 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di danni alle merci; e

Art. 107 cpv. 2

Abrogato

Art. 132a, rubrica e cpv. 1 e 4

Copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri

¹ La copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri ammonta a 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero. Per l'esercizio non commerciale di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o uguale a 2700 kg, la copertura minima può essere inferiore a questa somma ma deve ammontare almeno a 113 100 diritti speciali di prelievo per passeggero.

⁴ Il presente articolo non si applica agli alianti da pendio (art. 132b).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13).

⁵ Cfr. nota a piè di pagina ad art. 77 cpv. 1.

Inserire prima del titolo del capitolo 72

Art. 132b Responsabilità dei piloti di alianti da pendio nei confronti dei passeggeri

¹ In caso di morte o di lesioni personali del passeggero in seguito a incidente, l'esercente di un aliante da pendio biposto senza motore o a propulsione elettrica risponde conformemente alle disposizioni del codice delle obbligazioni⁶.

² Gli articoli 123, 124 capoverso 1, 126 capoversi 1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e 132 si applicano per analogia alla responsabilità nei confronti dei passeggeri.

³ Il DATEC stabilisce la copertura minima.

Art. 141a lett. d

In virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque:

d. viola l'articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 376/2014⁷.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016, fatto salvo quanto disposto al capoverso 2.

² Gli articoli 132a capoverso 4 e 132b entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

17 febbraio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

⁶ RS 220

⁷ Cfr. nota a piè di pagina ad art. 77 cpv. 1.

